



## **STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L**

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

### **ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

#### **SEDE DI ROMA**

#### **RICORSO**

Per il Sig. **Adriano Piu**, nato a Sassari (SS) il 15.08.1965 (C.F.PIUDRN65M15I452A) e ivi residente in Sordo (SS) in via Reg. Serra Longa, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 091/7794561; fax 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 091/7794456; fax 0917722955), e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B - [raimonda.riolo@pec.it](mailto:raimonda.riolo@pec.it); tel. 091/7794561; fax 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, via Lungotevere Marzio n.3;

#### **CONTRO**

- il **Ministero dell'Interno**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;

#### **E NEI CONFRONTI**

- del sig. **Casiere Gaetano**, residente in Lucera alla via Appennini n. 2, c.a.p. 71036;
- dei soggetti potenzialmente controinteressati a resistere che verranno individuati dall'Amministrazione resistente in esito all'istanza di accesso alle generalità a tal uopo inoltrata da questa difesa in data 11 novembre 2019;
- dei concorrenti che si trovano dalla posizione 437 alla posizione 8942 della graduatoria finale dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale

volontario”- indetta con D.M. 238 del 14.11.2018 previa autorizzazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. alla notifica per pubblici proclami, ove ritenuto opportuno anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e di un sunto del presente atto sul sito internet dell’Amministrazione resistente;

#### PER L’ANNULLAMENTO

#### PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA

-del giudizio di inidoneità psicofisica espresso dalla Commissione medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, reso noto lo scorso 19 di settembre mediante pubblicazione sull’area personale del ricorrente del sito [www.concorsi.vigilfuoco.it](http://www.concorsi.vigilfuoco.it), che ha decretato l’esclusione dello stesso dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario”- indetta con D.M. 238 del 14.11.2018;

- della scheda medica del ricorrente che ne attesta la non idoneità psicofisica, predisposta dalla Commissione intimata lo scorso 11 settembre 2019 e resa nota lo scorso 11 ottobre in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, recante la seguente diagnosi «*deficit acutezza visiva ipermetropia 00 (VNOD 2/10 VNOS 2/10)*»;

-della cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate dal ricorrente nella parte in cui ne decreta l’inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall’iter selettivo, e resa nota lo scorso 11 ottobre in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;

- dell’art. 9 del con D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario” che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «*i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti*»;

-ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;

-ove occorra e per quanto di ragione del D.M. 238 del 14.11.2018 con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario;

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. n. 526 del 22 ottobre 2019 recante la Rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Si premette in

#### **FATTO**

**1.** Con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 92 del 20 novembre 2018, è stata bandita una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'odierno ricorrente, vigile del fuoco volontario iscritto presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari dal 1985, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal citato bando, ha partecipato alla selezione.

Secondo quanto previsto dal bando, l'Amministrazione procedente ha formato la graduatoria finale sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati in relazione al periodo di servizio prestato ed ai vari titoli di preferenza dagli stessi posseduti alla data di presentazione della domanda.

La graduatoria citata è stata adottata con provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento straordinario 1/32 dell'11 giugno 2019.

L'odierno ricorrente, in virtù del servizio prestato e dei titoli posseduti, si è collocato alla 436esima posizione di tale graduatoria ed ha mantenuto la medesima posizione sino alla rettifica da ultimo intervenuta lo scorso 22 ottobre 2019.

La selezione ha, tuttavia, subordinato l'ammissione al successivo corso formativo propedeutico all'assunzione all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità operativa, psico-fisica e attitudinale.

Nello specifico, l'articolo 8 della *lex specialis* ha disciplinato lo svolgimento della prova di capacità operativa «*diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi*». Ed infine, ai sensi del successivo articolo 9 del bando, «*i candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'articolo 8 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163*», consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche e analisi cliniche volte a verificare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi con le previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità per l'accesso al ruolo di vigile del Fuoco.

A tale ultimo proposito, la normativa generale in tema di idoneità psicofisica al servizio è rinvenibile nel D.m. Interno n. 78, dell'11 marzo 2008, recante il «*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».

Per quanto qui interessa, con specifico riguardo alle modalità di valutazione della c.d. acutezza visiva, il regolamento in parola richiede il possesso dei seguenti requisiti «*per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti*».

Tanto premesso, in ragione del positivo piazzamento nella graduatoria finale, il Sig. Piu è stato convocato dal 9 all'11 settembre uu.ss. al fine di essere sottoposto agli accertamenti testé richiamati.

La diagnosi della commissione, tuttavia, è stata del tutto inaspettata: pur avendo superato brillantemente le prove di carattere motorio-attitudinale e dopo essere stato ritenuto fisicamente compatibile al ruolo in tutti i settori di indagine previsti dalla normativa di riferimento, il ricorrente è stato ritenuto “non idoneo” per via di una valutazione oculistica in cui si rilevava la presenza di un «*deficit acutezza visiva ipermetropia 00 (VNOD 2/10 VNOS 2/10)*».

In esito a tale valutazione, pertanto, al ricorrente è stata preclusa la possibilità di essere avviato al corso formativo.

Al superiore provvedimento di esclusione, che rileva in capo al ricorrente il sussistere di una causa di inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, seguirà, inoltre, il decreto di cancellazione dall’elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale di Sassari, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

Di conseguenza il sig. Piu, fortemente preoccupato per la diagnosi formulata in sede concorsuale, ha deciso di avanzare un’istanza di accesso agli atti concorsuali e, contestualmente, di sottoporsi ad ulteriore esame oculistico presso una struttura medica del Servizio Sanitario Nazionale.

Orbene, l’esito di tali attività ha reso evidente l’illegittimità dei provvedimenti impugnati che sono il frutto di un’istruttoria carente e superficiale.

Ed infatti, la visita oculistica a cui il ricorrente si è sottoposto pochissimi giorni dopo la sua esclusione, espletata presso una struttura del Servizio Sanitario Pubblico ha dimostrato l’illogicità e l’abnormità caratterizzanti il giudizio di inidoneità preposto dalla commissione esaminatrice e ha, conseguentemente, reso manifesta l’erroneità dei presupposti su cui si è fondato il provvedimento di inidoneità.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

**I. FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. INTERNO DELL’11 MARZO 2008 N. 78, ARTICOLO 1, LETT. F, PT.1 - FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA *LEX SPECIALIS* – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- VIOLAZIONE ART 1 DELLA LEGGE 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI -ECCESSO DI POTERE PER**

**DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA-ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA –VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..**

Come anticipato in punto di fatto, secondo le asserzioni della Commissione esaminatrice, il ricorrente, che presta lodevole servizio da trent’anni come Vigile del Fuoco Volontario e che mai ha avuto modo di dubitare della propria acutezza visiva, sarebbe affetto da un «*deficit acutezza visiva ipermetropia 00 (VNOD 2/10 VNOS 2/10)*» che ai sensi dell’art. 1, lettera f, punto 1, del D.M. Interno dell’11 marzo 2008, n. 75 costituisce causa di non idoneità al servizio.

Tuttavia, il deficit di acutezza visiva diagnosticato in sede concorsuale non è affatto ascrivibile al Sig. Piu, ma, a ben vedere, discende da un marchiano errore di valutazione posto in essere, in via del tutto pregiudizievole, dalla Commissione esaminatrice.

L’adozione di un giudizio di tale gravità si appalesa erronea prima in fatto che in diritto. Se il ricorrente fosse stato affetto da una patologia così grave come quella diagnosticata, non avrebbe potuto, di certo, sostenere e superare proficuamente le complesse ed impegnative prove di efficienza fisica che hanno caratterizzato la procedura selettiva! Sicché, non potendo accettare il disastroso “verdetto” fornito in sede concorsuale, il Sig. Piu si è tempestivamente sottoposto ad una visita oculistica specialistica presso una Struttura del Servizio Sanitario Nazionale.

Segnatamente, in data 28 novembre u.s., il dott. Andrea Calaresu, medico oculista **l’A.S.L. n. 1 distretto di Sassari**, dopo aver sottoposto il ricorrente ad una scrupolosa visita specialistica ha fermamente certificato che il ricorrente rientra pienamente nel *range* di acutezza visiva previsto ai fini dell’idoneità al servizio nel ruolo di vigile del Fuoco.

La certificazione medica predisposta dal **Dott. Calersu attesta che il Sig. Piu ha un *visus* naturale del tutto compatibile con le indicazioni ministeriali e, precisamente, che detiene una acuità visiva nell’occhio destro di 7-8/10 con +0,50 sf 10/10 e nell’occhio sinistro di ben 10/10** (cfr. certificato medico in atti).

Del resto, l’inattendibilità delle valutazioni oculistiche operate in seno a procedure concorsuali del tutto analoghe alla presente è già ben nota a Codesto Ecc.mo Collegio che, in diversi casi recenti, attribuendo valenza probatoria alle certificazioni mediche di

6

segno opposto provenienti dalle strutture del S.S.N., ha ritenuto opportuno disporre apposita verifica giudiziale al fine di appurare la sussistenza o meno della causa di esclusione ( cfr., *ex multis*, T.A.R Lazio Sez. I *quater* ord. n. 2773/2018).

A corroborare la tesi secondo cui gli accertamenti concorsuali, molto spesso, vengono espletati con superficialità e imperizia, peraltro, si pongono gli esiti forniti dalle citate attività di verifica che, nella quasi totalità dei casi, confermano l'insussistenza della causa di inidoneità riportata nei provvedimenti impugnati (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. III ord. caut. n. 115/2018 e T.A.R Lazio Sez. I *bis* sent. n. 7291 dello scorso 2 luglio 2018).

Ed invero, neppure può essere eccepita la c.d. irripetibilità di un accertamento concorsuale, come quello in oggetto, le cui valutazioni si caratterizzano per oggettività e non sono in grado di mutare in un breve lasso di tempo. Proprio come affermato da Codesto Ecc.mo Collegio, difatti, *«Né varrebbe obiettare, come sostenuto dalla resistente, la irripetibilità degli accertamenti in sede e tempi diversi per la riconosciuta discrezionalità tecnica degli apprezzamenti tecnici sanitari dell'Amministrazione e la non idoneità della verifica a dimostrare l'illegittimità del giudizio di non idoneità.*

*Al riguardo il Collegio ribadisce la natura di discrezionalità tecnica propria degli accertamenti psicofisici svolti dalla Commissione medica preposta non demandabili ad altri organi, ma rileva in adesione all'orientamento costante della giurisprudenza che tali giudizi possono essere sostituiti, in caso di inattendibilità di dette valutazioni, da altri accertamenti svolti da organi diversi competenti. E' questo il caso in questione laddove la ricorrente dopo il giudizio di inidoneità psicofisica di cui al verbale in data 19.4.2018, nel breve turno di tempo in data 18.5.2018, si è sottoposta a visita specialistica presso una struttura sanitaria pubblica, che non ha rilevato patologie di rilievo - OMISSIS-e questa Sezione, atteso il comprovato contrasto dei giudizi, ha disposto il necessario approfondimento istruttorio con la verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a..*

**Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo di verificare la correttezza,** atteso che la verifica comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implicino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione..»(T.A.R. Lazio sez. I *quater*, sent. n. 11292/2019).



Occorre precisare, da ultimo, che questa difesa è perfettamente conscia dell'ampia discrezionalità che caratterizza il giudizio della Commissione medica, tuttavia, il consolidato orientamento di Codesto Ecc.mo Collegio, secondo quanto affermato in uno dei recentissimi precedenti della Sezione già richiamati *«se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quelle in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica-amministrativa, è altresì vero che, come è noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.»* in quel caso è stato, inoltre, evidenziato come la necessità di operare una verifica giudiziale, nei casi in cui i vizi denunciati siano palesi, valga a tutelare, oltre che all'interesse del privato anche e soprattutto gli interessi, preminenti, di carattere pubblico *«Tale è il caso di specie, nell'ambito del quale il contesto censorio emergente dal gravame come articolato, insuscettibile di essere superato dalla fideistica conferma degli esiti degli esami effettuati dall'Amministrazione in sede concorsuale, ha necessitato l'effettuazione della verifica di cui alla citata ordinanza collegiale della Sezione n. -OMISSIS-, che, a mezzo dell'individuazione dell'Organo di verifica e della Commissione ivi istituita nonché dell'indicazione dei puntuali criteri illustrati, **ha tutelato non solo l'interesse della ricorrente a essere sottoposta a una nuova valutazione psicofisica, ma anche l'interesse pubblico a che tale operazione avvenisse, per quanto materialmente possibile, in conformità alle specifiche tecniche utilizzate in sede di esame.**»* (T.A.R. Lazio sez. I *quater*, sent. n. 11292/2019, già citata).

Ebbene, alla luce di quanto esposto, la valutazione effettuata in sede di accertamenti psicofisici è illogica e conseguentemente illegittima, risultando chiaramente censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche sopra richiamate e per violazione dei principi regolanti la materia.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Il ricorrente ha già dimostrato di possedere l'idoneità psicofisica al ruolo di Allievo Vigile del Fuoco mediante la certificazione medica versata in atti proveniente dal S.S.N..



Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. dovesse ritenere necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta C.T.U. consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a. ovvero verifica ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, l' idoneità visiva, ai sensi del D.M.n. 75/2008.

#### SULLA DOMANDA CAUTELARE

**Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.**

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* si rileva che, seppure l' odierna Amministrazione resistente abbia già provveduto, nello scorso mese di ottobre, ad avviare il corso formativo per allievi vigili del fuoco relativo al contingente di idonei chiamati a visita di cui ha fatto parte il ricorrente, si rileva che l' Amministrazione ha fatto scorrere ulteriormente la graduatoria di merito ed ha fissato ulteriori date per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali a partire dal 7 ottobre 2019 e fino ad una successiva data non specificata (cfr. avviso del 24 settembre 2019).

In ragione di tale ultima circostanza si ritiene che, con molta probabilità, il prossimo corso di formazione per allievi vigili del fuoco sarà avviato entro e non oltre il prossimo mese di dicembre.

Si precisa che, posto che tutte le comunicazioni sulle date di avvio del corso vengono comunicate esclusivamente sulle pagine personali dei concorrenti idonei, questa difesa è impossibilitata a conoscere con esattezza le date di avvio del successivo corso formativo.

Tanto premesso e rilevato, appare doveroso chiedere a Codesto Giudice di ammettere il ricorrente al prosieguo dell' iter selettivo succitato e, segnatamente, al corso formativo di sette mesi che, presumibilmente verrà avviato entro il prossimo mese di dicembre.

In subordine, qualora in via istruttoria si ritenesse necessario disporre la verifica giudiziale, si chiede che tale adempimento venga espletato nelle medesime tempistiche suindicate.

È palese, dunque, l' urgenza che caratterizza la presente domanda cautelare.

**Difatti, nella denegata ipotesi in cui la domanda cautelare venisse respinta il ricorrente perderebbe ogni possibilità di essere assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco e, come già rammentato, dopo 30 anni di servizio discontinuo, all' età di 54**

**anni verrebbe altresì cancellato definitivamente dall'elenco dei Vigili del Fuoco Volontari e, conseguentemente, subirebbe un danno di natura economica e morale assolutamente irreparabile.**

**ISTANZA EX ART. 41, CO.4, C.P.A.**

Come già precisato in narrativa, l'odierno ricorrente, pur risultando escluso dal prosieguo dell'iter selettivo in ragione dell'inidoneità psicofisica qui gravata, ad oggi permane nella graduatoria finale del concorso alla posizione n. 436 su 8942 idonei.

Tanto premesso si rileva che l'odierna resistente non ha reso noto il numero dei candidati avviati al corso di formazione per lo "scaglione/annualità" che riguarda il ricorrente, né ha specificato il piazzamento conseguito dagli stessi, sì rendendo molto complessa per questa difesa l'individuazione dei soggetti che concretamente potrebbero essere lesi dall'accoglimento del presente ricorso.

Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce che *«Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione a cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione si effettua per pubblici proclami prescrivendone le modalità»*.

Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscibilità del gravame ai controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web del Ministero dell'Interno - sezione dedicata al concorso controverso, di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami e del presente gravame.

A tal proposito si segnalano almeno due casi analoghi (TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 14.04.2017 n.4656; TAR Lazio, Sez.I bis, Ordinanza Collegiale 20.04.2017 n.4729) Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali controinteressati nonché gli idonei che verranno selezionati per l'assunzione a completamento della procedura tra gli 8506 soggetti collocatisi nella graduatoria finale che seguono il ricorrente in graduatoria, il ricorrente e i suoi Legali, chiedono che Codesto Ecc.mo TAR autorizzi ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica per pubblici proclami.

**Per tutto quanto dedotto,**

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER  
IL LAZIO- SEDE DI ROMA**

- **in via istruttoria**, qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;
- **ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a.**, autorizzare la notifica per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni consequenziale statuizione, in particolare, disponendo un nuovo esame visivo ovvero ammettendo con riserva il ricorrente al corso di formazione che verrà avviato entro il prossimo mese di dicembre;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Si dichiara che il presente giudizio sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 11 novembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo